



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Ufficio III – Relazioni Sindacali

Alle Segreterie Generali/Nazionali delle Organizzazioni Sindacali
del personale non dirigente del Corpo di polizia penitenziaria
Loro Sedi

Alla Presidente del Comitato per le Pari Opportunità
Dott.ssa Irene Marotta
c/o Divisione IV – Gruppi Sportivi
Ufficio del Capo Dipartimento

SEDE



Oggetto: Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche. Art. 42-bis, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53).

Si trasmette, per opportuna informativa, la nota GDAP n. 0053112.U del 6 febbraio 2025, della Direzione Generale del Personale – Divisione I – Corpo di polizia penitenziaria di questo Dipartimento, relativa alla materia specificata nell'oggetto.

Si porgono distinti saluti.

Il DIRETTORE
Dott.ssa Ida del Grosso



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale
Divisione I – Corpo di polizia penitenziaria

Ai Sigg. Provveditori Regionali
LORO SEDI

e.p.c.

Signor Capo del Dipartimento f.f.
SEDE

Signor Vicedirettore Generale del Personale
SEDE

All'Ufficio III Relazioni Sindacali
SEDE

Oggetto: Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche. Art. 42-bis, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53).

L'art. 44 comma 5 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 dispone che *“Ferma restando la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali, le assunzioni nella qualifica iniziale del ruolo agenti e assistenti, maschile e femminile, del Corpo di polizia penitenziaria hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo medesimo, ma non oltre il limite delle vacanze esistenti negli altri ruoli del Corpo medesimo”*.

In ragione di tale previsione normativa in molti istituti penitenziari si è registrato nel corso del tempo - a causa dell'assegnazione di neo-agenti di Polizia penitenziaria - un esubero di personale appartenente al ruolo degli agenti-assistenti femminile.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto delle prioritarie esigenze in tema di genitorialità e che in virtù di tale esubero rischierebbero di essere pregiudicate, si è determinata la necessità di rivedere la modalità di valutazione delle istanze ex articolo 42-bis, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 con riferimento al requisito del *“posto vacante e disponibile”*



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale

Divisione I – Corpo di polizia penitenziaria

Tutto ciò premesso, questa Direzione generale - aderendo a un recente parere dell'Ufficio studi e legislazione penitenziaria dell'Ufficio del Capo del Dipartimento - in presenza di una situazione di esubero nella sede di provenienza e in quella di destinazione, nella valutazione della sussistenza del "posto vacante e disponibile", valuterà l'istanza comparando la consistenza organica del personale femminile del reparto della sede in cui si trova la richiedente e quella di possibile destinazione. Tutto ciò anche nelle ipotesi in cui entrambi i reparti registrino un sovrannumero di personale di polizia penitenziaria femminile.

Si è ritenuto doveroso condividere con le SS.LL. la presente linea d'indirizzo perché ne tengano conto nella trattazione delle pratiche in oggetto che ricadono nel distretto di competenza.

Il Direttore Generale
Massimo Parisi